



COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ

Provincia di Lucca

1° - SETTORE FINANZIARIO COMMERCIO PERSONALE DETERMINAZIONE n. 1352 Del 26/10/2023

OGGETTO: Conferimento per un anno all'Avv. Marina Vannucci dell'incarico di Elevata Qualificazione (EQ) del "Servizio contenzioso tributario e affari legali".

- **Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 01/03/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2023 – 2025;
- **Vista** la delibera della Giunta Comunale n. 81 del 17/03/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2023 – 2025;
- **Visto** il Capo II del Titolo III del CCNL Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019 – 2021 sottoscritto in data 16/11/2022 (artt. 16 e ss.), recante la Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione – che va a sostituire quella propria delle posizioni organizzative di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL del Comparto Funzioni Locali siglato il 21/05/2018 – e in particolare l'art. 16, “**Incarichi di elevata qualificazione**”, secondo cui “1. *Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono: - responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni; - conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e*

di ricerca e sviluppo. 2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie: a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. 3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area. 4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti..."; l'art. 17, **“Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato”**, secondo cui “1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. 3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità. 4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento. 5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della

*complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale. 6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 (Risorse decentrate)” e l'art. 18, “**Conferimento e revoca degli incarichi di EQ**”, secondo cui “1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. 2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL. 3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. 4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3. 5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare.”;*

- **Vista** la delibera della Giunta Comunale n. 307 del 13/09/2023, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma dell'Ente, che prevede l'istituzione di un “*Servizio contenzioso tributario e affari legali*” diretto dal dirigente del “*1° Settore Finanziario Commercio Personale*” e sottoposto al potere di coordinamento del Segretario Generale;

- **Visto** il decreto del Sindaco n. 136 del 16/09/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del sopra menzionato “*1° Settore Finanziario Commercio Personale*” alla sottoscritta Dott.ssa Antonella Bugliani e alla stessa è stato inoltre

subordinato, in rapporto di dipendenza gerarchica, il “*Servizio Contenzioso Tributario*”;

- **Visti** il nuovo “*Regolamento per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione e per la determinazione della Retribuzione di risultato dei titolari di incarico di E. Q.*” ed il relativo Allegato A), “*Graduazione degli incarichi di E. Q.: Metodo e Criteri Generali*”, approvati con la delibera della Giunta Comunale n. 356 del 18/10/2023, e segnatamente l’art. 4, commi 4 e 5, del Regolamento, secondo cui “*4. Il conferimento dell’incarico è operato con provvedimento motivato dirigenziale tenuto conto delle funzioni e attività da svolgere, nel rispetto dei seguenti criteri generali:*

- *natura e caratteristiche dei programmi da realizzare nell’arco temporale oggetto dell’incarico;*

- *requisiti culturali posseduti dal candidato, anche in termini di titoli di studio e attestati formativi di rango universitario;*

- *capacità professionale, gestionale ed organizzativa ed esperienza acquisita;*

- *delle valutazioni annuali degli ultimi 3 anni.*

5. *L’incarico riguarda il personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, mentre negli Enti privi di personale in tale area la disciplina sopra riportata si applica, secondo l’art. 16, comma 4, ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori o degli Operatori esperti così come previsto dall’art. 16, comma 4 del CCNL 16.11.2022; il provvedimento deve in ogni caso contenere un’esplicita motivazione dell’applicazione dei criteri sopra indicati.”;*

- **Ritenuto**, alla luce di quanto sopra, di conferire l’incarico di Elevata Qualificazione (EQ) del “*Servizio contenzioso tributario e affari legali*” all’Avv. Marina Vannucci, dipendente di ruolo a tempo pieno inquadrata nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione con profilo di Specialista Legale Avvocato, in quanto in possesso di adeguata formazione culturale, di competenza specialistica – essendo iscritta da quindici anni all’albo speciale degli avvocati degli Enti Pubblici – e di elevata professionalità maturata in oltre vent’anni di servizio come avvocato presso le avvocature comunali;

- **Vista** la delibera della Giunta Comunale n. 361 del 24/10/2023, con la quale la durata dell’incarico in parola è stata prevista in un anno ai sensi dell’art. 6 del citato “*Regolamento per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione e per la determinazione della Retribuzione di risultato dei titolari di incarico di E. Q.*”, secondo cui ogni incarico di Elevata Qualificazione può durare da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni ed entro questi limiti la durata dello stesso è stabilita dalla Giunta per ciascuna posizione di E. Q.;

- **Visto** il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

- **Visti** lo statuto ed il vigente regolamento di contabilità,

DETERMINA

per i motivi specificati in premessa,

Di conferire, per la durata di un anno a decorrere dall'01/11/2023, l'incarico di Elevata Qualificazione (EQ) del “*Servizio contenzioso tributario e affari legali*” all'Avv. Marina Vannucci, dipendente di ruolo a tempo pieno inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con profilo di Specialista Legale Avvocato;

Di dare atto che l'incaricata partecipa al raggiungimento degli obiettivi di *performance* riportati nel PIAO 2023 – 2025, per quanto di interesse;

Di stabilire che gli ulteriori, specifici obiettivi da conseguirsi da parte della stessa saranno attribuiti, in conformità ai vigenti strumenti di programmazione gestionale dell'Ente, con provvedimento successivo;

Di dare atto che alla titolare dell'incarico compete annualmente, oltre alla retribuzione di posizione, una retribuzione di risultato in rapporto agli obiettivi raggiunti ed accertati a seguito di valutazione compiuta ai sensi della vigente metodologia di valutazione del personale, in misura determinata nel rispetto dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata e nei limiti delle risorse destinate dall'Amministrazione al finanziamento del fondo per la Retribuzione di Risultato dei dipendenti dell'Ente;

Di dare atto altresì che detti emolumenti saranno a carico del capitolo di bilancio **924/201**, “*Fondo incentivante la produttività*”;

Di comunicare il presente provvedimento al Servizio Personale per ogni adempimento conseguente;

Di rendere noto

- che il responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Antonella Bugliani;
- che non sussiste conflitto di interessi del responsabile del procedimento e del Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii.;
- che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso davanti all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini prescrizionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA
Dott.ssa ANTONELLA BUGLIANI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005